

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1032 del 23/02/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' E VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AREA VERDE, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI ROLO (RE), LOCALITA' VIA DELL'ECOLOGIA. PROCEDIMENTO RE14A0035 - SINADOC 8167/2025. TITOLARE: MTA SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1075 del 23/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' E VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **IRRIGAZIONE AREA VERDE**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **ROLO (RE)**, LOCALITA' **VIA DELL'ECOLOGIA**. PROCEDIMENTO RE14A0035 - SINADOC 8167/2025.
TITOLARE: **MTA SPA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 122 del 30/09/2025 con cui è stato confermato al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda presentata il 28/01/2025 al protocollo PG/2019/16639 con cui MTA spa, C.F./P.Iva 00828540153, ha richiesto il rinnovo con contestuale cambio di titolarità e variante di concessione di derivazione da acque sotterranee, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza, si constata che l'azienda Vallicella spa, C.F. 05539320969, con sede legale in Comune di Milano (MI), è stata scissa in favore di MTA spa, C.F. 828540153, che ha quindi acquisito il complesso industriale in Comune di Rolo (RE).

DATO ATTO

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (irrigazione area verde) rientra nella tipologia di cui alla lett. d) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- che il quantitativo richiesto, in considerazione dell' uso, nella medesima istanza di variante sostanziale (da 850 a 4950 m³) risulta mediamente congruo, ai sensi della DGR 1415/2016;

- che in data 03/02/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- che in data 04/02/2026, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 55 del 12/03/2025;

CONSIDERATO:

- che la Provincia di Reggio Emilia ha espresso parere favorevole;

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*" definiti dalla medesima direttiva.

RITENUTO DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;
- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

come dettagliate all'art. 7 del Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per l'annualità corrente 2026 e il deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con cambio titolarità e variante della concessione codice pratica RE14A0035;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire il cambio titolarità della concessione alla ditta **MTA spa**, C.F./P.Iva **00828540153**, con sede in Comune di Codogno (LO), ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, il subentrante si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti;
3. di assentire alla medesima il rinnovo con variante sostanziale (per aumento volume richiesto) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica RE14A0035, ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;
4. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2035**;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
6. di fissare il valore del canone per l'anno 2026 in **195,46 €**;
7. di fissare l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione in **250,00 €**, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 2/2015;
8. di esprimere il proprio **nullaosta** allo svincolo del deposito cauzionale, pari a 161,00 €, versato da Vallicella spa, C.F. 05539320969;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARPAE;
11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della

corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

14. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a **MTA spa**, C.F./P.Iva **00828540153**, procedimento RE14A0035.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità pari a 80 m dal p.c. e un diametro di 125 mm rivestito in PVC. Il pozzo è dotato di elettropompa sommersa della potenza di 4,0 kW e una portata massima di derivazione di 4,00 l/s. Il pozzo è ubicato in Comune di Rolo (RE), località Via dell'Ecologia, al foglio 15 mappale 239, su terreno di proprietà dello stesso richiedente, alle coordinate UTM-RER X: 645.885 Y: 971.143.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica, nella misura di **4950 m³**, deve essere utilizzata per l'irrigazione dell'area verde di pertinenza aziendale avente una estensione di 1,1 ha attraverso un sistema a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima pari a **4,0 l/s**.
3. Il prelievo avviene mediante il Corpo idrico: **Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore** - Codice: **0630ER-DQ2-PPCS**.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone per l'anno **2026** consiste in **195,46 €**;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il bollettino PagoPa per il pagamento del canone annuale verrà recapitato entro il 31 marzo di ogni anno alla casella di posta PEC/ordinaria indicata in sede di istanza;
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si

rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 della L. R. 2/2015, è di **250,00 €**.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2035**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Prescrizioni - monitoraggi:

- il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
- gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo o richiesta di variante della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

Prescrizioni - Azioni di risparmio della risorsa:

è fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio della risorsa idrica, nonché misure volte alla riduzione delle perdite nella rete di distribuzione, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo.

Prescrizioni - Valutazione di progressiva riduzione del prelievo:

prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. In quest'ultimo caso alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

- 2. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 3. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità di tutte le opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
- 4. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua e a dare comunicazione, ove previsto, al competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale.
- 5. Obblighi relativi all'opera di presa** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato nonché in condizioni di sicurezza, anche per evitare danni a terzi. Il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici; sono, in ogni caso, fatte salve tutte le prescrizioni legislative, normative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque destinate al consumo umano. L'amministrazione concedente è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata.

6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
8. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
9. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
10. **Cessazione dell'utenza** –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
11. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7- VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione

dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Falchetti Antonio, C.F. FLCNTN63L18G535Q, in qualità di legale rappresentante della MTA spa, C.F./P.Iva 00828540153, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante
(*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.